

Bolzano, 12.03.2018

Entrata in vigore della seconda Direttiva Europea sui Servizi di pagamento 2015/2366 UE (c.d. PSD2)

Gentile Cliente,

La informiamo che il 13 gennaio 2018 è entrata in vigore nel nostro Paese la seconda Direttiva Europea sui Servizi di pagamento 2015/2366 UE (c.d. **PSD2**), che introduce nuove regole finalizzate a garantire maggiori tutele a beneficio della clientela che usufruisce di servizi di pagamento.

L'adeguamento alla nuova Direttiva PSD2 comporta alcune variazioni nella modalità di prestazione dei servizi di pagamento regolati dai contratti in essere. Si riportano di seguito le principali novità:

- ampliamento dell'ambito di applicazione della normativa, sia in termini geografici, sia in termini di valute considerate; le disposizioni della Direttiva PSD2 trovano applicazione nei confronti di tutti i servizi di pagamento prestati nell'Unione Europea (UE) laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore dei servizi del beneficiario siano entrambi situati nell'UE e la valuta utilizzata sia l'Euro nonché nei confronti di tutte le operazioni di pagamento, in qualsiasi valuta, effettuate verso paesi terzi nelle quali solo uno dei prestatori di servizi di pagamento ha sede nell'Unione (le c.d. operazioni "one leg"), sebbene relativamente e limitatamente alla parte di operazione di pagamento eseguita nell'UE;
- obbligo per la Banca di rimborsare al pagatore, in caso di operazione di pagamento non autorizzata, l'importo dell'operazione medesima immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito;
- riduzione da 150 a 50 euro dell'importo massimo che il pagatore è tenuto a sopportare in caso di operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'utilizzo indebito dello strumento di pagamento conseguente al suo furto, smarrimento o appropriazione indebita, fatti salvi i casi in cui il pagatore abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi di legge e/o di Contratto con dolo o colpa grave;
- accesso ai servizi di pagamento per il tramite delle cd. "terzi parti" (prestatori di servizi di informazione sui conti o prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento), nei casi previsti dal contratto.

Ai sensi della normativa italiana di recepimento della Direttiva PSD2, la Banca è tenuta a comunicare ai clienti con contratti in essere al 13 gennaio 2018 le proposte di modifica dei contratti rese necessarie dall'entrata in vigore delle nuove regole.

La informiamo che le modifiche introdotte **non comportano alcuna variazione alle condizioni economiche** dei servizi regolati dal contratto, le quali rimangono invariate, ad eccezione delle spese relative alle informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge relative ai servizi di pagamento, che diventano gratuite per qualsiasi tipologia di clientela.

Le modifiche apportate entreranno in vigore decorsi 60 giorni dal ricevimento della relativa proposta di modifica stessa, a meno che Lei non decida di recedere dal contratto entro tale termine. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, si applicano le condizioni praticate alla data del 12 gennaio 2018.

Il Suo Advisor è a disposizione per ogni necessità di informazione in merito alla presente proposta.

Cordiali saluti
PRADER BANK SPA